



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. Nr. 3773

Fondo, 07 giugno 2016

ORDINANZA N. 20/2016

OGGETTO: Regolamentazione della sosta nel parcheggio superficiale di Piazza don Alessandro Stefenelli e sotterraneo di Piazza S. Giovanni.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza nr. 79/2011, di data 05 dicembre 2011, con la quale viene regolamentata la circolazione e approvata la relativa segnaletica stradale nel Comune di Fondo.

Preso atto della successiva ordinanza nr. 01/2016, di data 08/01/2016, con la quale viene modificata la regolamentazione della sosta nel parcheggio superficiale di Piazza don Alessandro Stefenelli e sotterraneo di Piazza S. Giovanni, a seguito della sistemazione gestionale delle due aree, prevedendo la sosta libera nella prima e la sosta per un massimo di due ore nella seconda;

Considerato che tale regolamentazione si è dimostrata poco funzionale alle esigenze della circolazione in quanto l'area superficiale di Piazza Stefenelli viene completamente e stabilmente occupata nell'arco della giornata impedendo lo scambio dei veicoli mentre quella sotterranea risulta praticamente inutilizzata;

Considerato opportuno procedere ad una nuova regolamentazione della sosta nei parcheggi in oggetto, ripristinando la regolamentazione a disco orario anche nell'area di Piazza don A. Stefenelli, garantendo in tal modo un maggiore scambio veicolare;

Sentite le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale in data 01/06/2016 relative alla nuova regolamentazione della sosta in piazza Don A. Stefenelli e nel piazzale sotterraneo di piazza S. Giovanni;

Ravvisata pertanto la necessità di ripristinare la regolamentazione della circolazione su entrambe le aree in oggetto con l'istituzione della sosta a disco orario, per massimo di 3 ore nell'arco della giornata e per l'intero anno solare, dalle ore 08:00 alle ore 19:00, nel parcheggio superficiale di Piazza Stefenelli e l'istituzione della sosta a disco orario, per un massimo di 5 ore, dalle ore 08:00 alle ore 22:00, nel parcheggio sotterraneo di Piazza S. Giovanni per l'intero anno solare e per i soli posteggi lasciati al libero utilizzo con esclusione delle giornate festive;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992, nr. 285 e successive modifiche, in particolare l'art. 7, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione.

Ritenuto, pertanto, che l'organo competente ad emettere provvedimenti come indicato dal D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) risulta essere attribuito al Sindaco;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige";

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche);

ORDINA

1. La regolamentazione a disco orario con riserva di stazionamento di tutti i veicoli e con durata di 3 ore, dal lunedì al sabato, escluso nei giorni festivi, dalle ore 08.00 alle ore 19.00 nell'arco dell'intero anno



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

- solare, con obbligo d'esposizione del disco orario nel parcheggio superficiale di Piazza don A. Stefenelli. In tale area la sosta è consentita solo negli spazi segnati. Dalla presente limitazione sono esclusi i mezzi delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e quelli a servizio delle persone invalide che espongono apposito "contrassegno invalidi" (figura V.4 D.P.R. 16.12.92 N. 495). Sono altresì esclusi i due parcheggi a servizio della nuova stazione di ricarica dei veicoli elettrici per i quali vige la regolamentazione prevista dall'ordinanza nr. 13/2016 di data 24/03/2016 e lo spazio invalidi già regolamentato con ordinanza nr. 79/2011 di data 05/12/2011;
2. La regolamentazione a disco orario, con riserva di stazionamento delle solo autovetture e con la durata di 5 ore, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 nell'arco dell'intero anno solare, con obbligo di esposizione del disco orario nel parcheggio sotterraneo di Piazza S. Giovanni. In tale area la sosta è consentita solo negli spazi segnati e non riservati. Dalla presente limitazione sono esclusi i mezzi delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e quelli a servizio delle persone invalide che espongono apposito "contrassegno invalidi" (figura V.4 D.P.R. 16.12.92 N. 495).

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento ed al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

La presente ordinanza entra in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Comune di Fondo.

La presente ordinanza sostituisce tutti i provvedimenti emanati in contrasto con la presente.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo 30 aprile 1992, nr- 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.)

RENDE NOTO

Il presente provvedimento alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio, per 15 giorni in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - 1^a Sezione civile, con le sentenze 5 febbraio 1979, n. 744, e 9 maggio 1979, n. 2657, che per tali ordinanze hanno stabilito la stessa forma di pubblicazione prevista per i regolamenti comunali, e l'apposizione della prescritta segnaletica.

AVVERTE ALTRESI'

Si da atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 02.07.2010 n. 104.
- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).



IL SINDACO

Daniele Graziani